



Decreto federale che stanziava un credito d'impegno per l'ambiente globale 2023–2026

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 53 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione
dell'ambiente;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 2022³,

decreta:

Art. 1

¹ Per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale è stanziato un credito d'impegno di 197,75 milioni di franchi della durata minima di quattro anni.

² I crediti a preventivo annui sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario.

Art. 2

¹ I mezzi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per i seguenti progetti e nella misura indicata di seguito:

- a. contributi al Fondo globale per l'ambiente (GEF): 155,4 milioni di franchi;
- b. contributi al Fondo multilaterale per l'ozono del Protocollo di Montreal: 13,55 milioni di franchi;
- c. contributi ai Fondi per il clima SCCF e LDCF: 26 milioni di franchi;
- d. esecuzione del credito d'impegno: 2,8 milioni di franchi.

² Nel periodo 2023–2026 l'Ufficio federale dell'ambiente può effettuare trasferimenti per un importo massimo di 4 milioni di franchi tra i progetti di cui alle lettere c e d.

1 RS 101
2 RS 814.01
3 FF 2022 2219

Art. 3

L'importo del credito d'impegno si fonda sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di giugno 2022 (pari a 104,5 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

2023: + 1,4 %;

2024: + 0,8 %;

2025: + 0,9 %;

2026: + 0,9 %.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.